

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2815 del 03/06/2021
Oggetto	Società FASTER SRL in Comune di Ferrara - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di IDEAZIONE COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE CAPPE ASPIRANTI PER RISCHIO BIOLOGICO autorizzata con atto di AUA DET-AMB-2017-3624 del 11/07/2017 adottato da Arpae
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2902 del 03/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno tre GIUGNO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 10051/2021/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **FASTER SRL** con sede legale in Comune di Ferrara, Via Vespucci, 46 ed impianto in Comune di Ferrara Via Jones 3 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Ferrara n. 39395 del 26/03/2021. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **IDEAZIONE COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE CAPPE ASPIRANTI PER RISCHIO BIOLOGICO** autorizzata con atto di AUA DET-AMB-2017-3624 del 11/07/2017 adottato da Arpae.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 26/03/2021 trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara e assunta al P.G. di Arpae Ferrara in data 26/03/2021 con il n. PG/2021/47471 presentata al SUAP Comune di Ferrara in data 26/03/2021 dalla Società **FASTER SRL** dalla Sig.ra Maria Giulia Turzi in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Comune di Ferrara, Via Vespucci, 46 – CF 008786 20384 - ed impianto in Comune di Ferrara Via Jones 3, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **IDEAZIONE COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE CAPPE ASPIRANTI PER RISCHIO BIOLOGICO** autorizzata con atto di AUA DET-AMB-2017-3624 del 11/07/2017 adottato da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale emissioni in atmosfera e più precisamente:
 - **modifiche non sostanziali:**
 - Diminuzione delle portate autorizzate, a seguito dei controlli eseguiti, delle seguenti emissioni: **E2** da 4000 Nm³ /h a 1000 Nm³ /h; **E4** da 4000 Nm³ /h a 1000 Nm³ /h; **E8** da 3600 Nm³ /h a 2500 Nm³ /h
 - Eliminazione dell'emissione autorizzata **E9**, in quanto mai installata.
 - Convogliamento alla emissione **E7** anche dei punti di saldatura 1, 2, 5 e 6, attualmente autorizzati con l'emissione **E6** e dichiarata non collegata alla suddetta linea di aspirazione.
 - Installazione di 8 nuove emissioni denominate **E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19** utilizzate durante il collaudo delle cappe per laboratorio prodotte dalla Società in oggetto.

- **Modifiche sostanziali**

- il passaggio delle emissioni **E3** “cabina elettrostatica per verniciatura a polvere” e **E4** “Forno di polimerizzazione”, autorizzate in art. 272 co.2 D.Lgs 152/06 ad art. 269 D.Lgs 152/06;
- la realizzazione di un nuovo camino **E11** afferente al forno di asciugatura fosfograssaggio;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:
 - Autorizzazione Unica Ambientale atto AUA DET-AMB-2017-3624 del 11/07/2017 adottato da Arpae;
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - Diminuzione delle portate autorizzate, a seguito dei controlli eseguiti, delle seguenti emissioni: **E2**, **E4** ed **E8**;
 - Eliminazione dell'emissione autorizzata **E9**;
 - Convogliamento alla emissione **E7** anche dei punti di saldatura 1, 2, 5 e 6, attualmente autorizzati con l'emissione **E6**;
 - Installazione di 8 nuove emissioni denominate **E12**, **E13**, **E14**, **E15**, **E16**, **E17**, **E18**, **E19** derivanti dal collaudo delle cappe per laboratorio ;
 - passaggio delle emissioni **E3** ed **E4** autorizzate in art. 272 co.2 D.Lgs 152/06 ad art. 269 D.Lgs 152/06;
 - la realizzazione di un nuovo camino **E11**;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- vista l'Autorizzazione Unica Ambientale atto AUA DET-AMB-2017-3624 del 11/07/2017 adottato da Arpae;

- vista la relazione tecnica di Arpae – Servizio Territoriale con valutazione favorevole in merito alle modifiche proposte riguardanti le emissioni in atmosfera, PG/2021/57672 del 14/04/2021 che evidenzia che tenuto conto di quanto indicato all'Art. 270 comma 5 del D.Lgs. 152/06 propone di occludere in modo permanente lo sfiato verso l'esterno dell'emissione **E6** che attualmente non attiene a nessuna lavorazione;
- preso atto che la medesima Relazione tecnica si evidenzia che i diversi impianti di combustione presenti, pur rientrando tra gli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06, punto dd) – Parte I – Allegato IV – Parte V – stesso Decreto, devono in ogni caso rispettare i limiti previsti al punto 1.3 – Parte III – Allegato I – D.Lgs.152/06 ed inoltre richiede come integrazione la presentazione da parte della Società in oggetto di una nuova planimetria riportante tutte le emissioni installate presso lo stabilimento in cui siano individuati distintamente e chiaramente i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento, comprensivi dei punti relativi alle fasi produttive/lavorative da cui si originano;
- visto il parere del Comune di Ferrara in merito all'impatto acustico, agli scarichi idrici e all'assetto urbanistico e sanitario delle emissioni in atmosfera, assunto al PG di Arpae in data 16/04/2021 con il n PG/2021/59103, nel quale si ribadiscono le prescrizioni presenti nell'atto AUA DET-AMB-2017-3624 del 11/07/2017 adottato da Arpae;
- viste le integrazioni della Società in oggetto riguardanti la planimetria riportante tutte le emissioni installate presso lo stabilimento in cui siano individuati distintamente e chiaramente i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento, comprensivi dei punti relativi alle fasi produttive/lavorative da cui si originano, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara e assunta al PG di Arpae in data 15/05/2021 con il N. PG/2021/74832;
- vista la Relazione Tecnica favorevole e senza prescrizioni di Arpae – Servizio territoriale PG/2021/80857 del 21/05/2021;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae

delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP Comune di Ferrara alla Società **FASTER SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Ferrara, Via Vespucci, 46 – CF 008786 20384 - ed impianto in Comune di Ferrara Via Jones 3, per la modifica sostanziale dell'attività di **IDEAZIONE COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE CAPPE ASPIRANTI PER RISCHIO BIOLOGICO** autorizzata con atto di AUA DET-AMB-2017-3624 del 11/07/2017 adottato da Arpae.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque meteoriche, nella pubblica fognatura di tipo "separato" di Via Moneta Ernesto Teodoro e di Via Melvin Jones, sono quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – Scarichi idrici;
2. La rete fognaria e i sistemi di trattamento prima dello scarico devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – Scarichi idrici;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrate sotto la voce allegato "B", denominate **E2, E3, E4, E7, E8, E10, E11**;
2. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E2 fosfograssaggio (modificata)	E3 cabina elettrostatica verniciatura a polvere (modificata)	E4 forno di polimerizzazione (modificata)	E7 punti finitura 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (modificata)
Portata (Nm ³ /h)	1.000	16.000	1.000	14.000
Durata (h/giorno)	8	8	8	8
Altezza minima (m)	10	10	10	10
Inquinanti (mg/Nm ³)				
Polveri totali	--	3	--	10
COV (espressi come C organico totale)	--	--	40	--
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	--	--	--
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	--	--	--	5
Monossido di Carbonio (CO)	--	--	--	10
Cromo (VI) e suoi composti	--	--	--	1
Nichel e suoi composti	--	--	--	1
Cobalto e suoi composti	---	--	--	1
Sistema di abbattimento	--	--	--	--

EMISSIONI	E8 Taglio laser (modificata)	E10 Brasatura	E11 Forno di asciugatura fosfograssaggio (nuova)
Portata (Nm ³ /h)	2.500	1.700	1.000
Durata (h/giorno)	8	8	8
Altezza minima (m)	10	10	10
Inquinanti (mg/Nm ³)			
Polveri totali	10	10	--
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	--	--	5
COV (espressi come C-organico totale)	--	100	--
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20	--	--
Monossido di Carbonio (CO)	5	---	--
Cromo (VI) e suoi composti	1	1	--
Nichel e suoi composti	1	1	--
Cobalto e suoi composti	1	1	--
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce	--	--

3. La Ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E2, E3, E4, E7, E8, E10, E11** con frequenza almeno **annuale**.
4. per quanto riguarda le emissioni **E3, E4, E7 ed E11**:
- 4.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni **E3, E4, E7 ed E11**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla al **Comune di Ferrara e ad Arpae**;
- 4.2. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le emissioni **E3, E4, E7 ed E11** devono essere **messe a regime**;
- 4.3. dalla data di messa a regime delle emissioni **E3, E4, E7 ed E11**, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un

prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Ferrara e ad Arpae**;

5. per quanto riguarda le emissioni **E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19** derivanti dall'attività di collaudo delle cappe per laboratorio esse ricadono tra quelle di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e più precisamente sono ricomprese al punto jj) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del succitato D.Lgs., e non abbisognano di autorizzazione;
6. l'emissione **E1** derivante dallo scarico del bruciatore a servizio della zona sgrassaggio, e quelle derivanti dagli impianti di combustione presenti, a servizio del forno di polimerizzazione e del forno di asciugatura, alimentati a metano e della potenzialità complessiva inferiore ad 1 MWt, pur rientrando tra gli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e più precisamente ricompresi al punto dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del succitato D.Lgs., devono in ogni caso rispettare i limiti previsti al punto 1.3 – Parte III – Allegato I – D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
7. l'emissione **E9** è dismessa;
8. la Società in oggetto dovrà provvedere entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto a dismettere l'emissione **E6** che non attiene a nessuna lavorazione, tenuto conto di quanto indicato all'art. 270 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
9. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
10. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
11. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".
12. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite

autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)

13. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

14. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae **entro 24 ore** dall'accertamento.

15. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

16. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

C) IMPATTO ACUSTICO

L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;

Si precisa che in caso di segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche alla Ditta al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.

Il presente atto sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP Comune di Ferrara, l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-3624 del 11/07/2017 adottato da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed a HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.